

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

**DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

LECCO 31 maggio 2018

***INCONTRO CON I VETERINARI LP
DELLA PROVINCIA DI LECCO***

**Dr. Diego Perego
Direttore Servizio Igiene Urbana Veterinaria**

TEMI TRATTATI

- **Obblighi previsti dall'Anagrafe Animali d'Affezione regionale**
- **Modalità di detenzione di un cane: obblighi di legge**
- **Smarrimento/ritrovamento di animali**
- **Cane morsicatore, Cane pericoloso: procedure e obblighi di segnalazione**
- **Procedure per l'espatrio**
- **Avvelenamenti**



Anagrafe Animali d’Affezione Regionale

Regolamento Regionale n. 2/2017

Legge Regionale n. 15/2016, che modifica L.R. 33/2009

OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE CON ISCRIZIONE CONTESTUALE O ENTRO LA STESSA GIORNATA:

- 1. DI TUTTI I CANI (entro 30 gg dalla nascita o 15 gg dal possesso – proprietari solo maggiorenni)**
- 2. DEI GATTI DESTINATI AL COMMERCIO (entro 60 gg dalla nascita)**
- 3. DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE (in concomitanza con le attività di sterilizzazione)**

Anagrafe Animali d’Affezione Regionale

I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l’obbligo nell’espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui ... , siano identificati e iscritti in anagrafe.

In mancanza dell’identificativo, devono informare i proprietari dell’obbligo di identificazione e iscrizione in anagrafe.

Se i proprietari non consentono l’identificazione, i medici veterinari accreditati sono tenuti a dare comunicazione all’ATS.

Anagrafe Animali d'Affezione Regionale

VISITA DI UN CANE NON IDENTIFICATO O IDENTIFICATO MA NON ISCRITTO

- 1. se identificato** ricercare microchip in anagrafe nazionale per perfezionare registrazione in anagrafe Lombardia – se non presente trasmettere la documentazione ad ATS
- 2. se non identificato:** identificare e iscrivere il cane facendo compilare "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'" con allegato documento d'identità e trasmettere tutto ad ATS

**VIETATO CEDERE CANI
NON IDENTIFICATI E NON REGISTRATI**

Anagrafe Animali d'Affezione Regionale

VARIAZIONE DATI DEL PROPRIETARIO

Il proprietario, deve dare comunicazione al Servizio Veterinario della ATS, entro 15 giorni

MORTE DEL CANE

Il proprietario, deve dare comunicazione al Servizio Veterinario della ATS, entro 15 giorni

Modalità di detenzione di un cane

“i proprietari, i possessori, i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi, condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'**alimentazione**, dell'**igiene**, della **salute**, del **benessere**, della **sanità dei luoghi di ricovero** e di **contenimento** e degli **spazi di movimento**, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche”

***Art. 105, Legge R. 33/2009,
modificato da L.R. 15/2016***

Modalità di detenzione di un cane

Criteri per una corretta gestione:

*Consentire adeguata **attività motoria**,*

*Favorire i **contatti sociali** tipici della specie,*

*Assicurare senza ritardo le **cure necessarie**,*

*Adottare modalità di **gestione idonee alla tutela di terzi**
da danni o aggressioni*

*Evitare la **riproduzione non pianificata**.*

Modalità di detenzione di un cane

Reg. Reg. n. 2/2017 art. 6

divieto di tenere cani alla catena

Sanzione da euro 150 a euro 900


salvo deroghe:

- **ragioni sanitarie certificate da veterinario con diagnosi e durata del trattamento**


- **temporanea ragione di sicurezza.**

(sempre vietati collari a strozzo agganciati alla catena);

Modalità di detenzione di un cane


Ministero della Salute
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza
degli Alimenti e la Nutrizione
Ufficio 2 Igiene degli alimenti ed esportazione

N.
Ripresenta ed Foglio del
N.

Ministero della Salute
DGISAN
0011359-P-27/03/2017

222965749

**ASSESSORATI DELLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME**
Servizi veterinari

VIA PEC

Oggetto: precisazioni in merito all'accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti

In riferimento alla nota inviata dalla Regione Lombardia (prot. N. 0007195 del 20/03/2017) inerente la possibilità e le condizioni per permettere l'accesso di animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio, in particolare esercizi della GDO, di alimenti, si ritiene doveroso puntualizzare quanto citato dalla normativa vigente.

Il Reg. (CE) n. 852/04, stabilisce all'allegato II, capitolo IX; punto 4: *Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).*

L'accesso agli animali domestici, rappresentando una possibile fonte di contaminazione per gli alimenti in commercio, non è ammesso presso gli esercizi di vendita al dettaglio. Le uniche esclusioni sono previste solamente per i "cani guida" per non vedenti (LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37), e per i cani impiegati dalle Forze dell'Ordine.

Modalità di detenzione di un cane

Descrizione

Norma violata

**Norma
sanzionatoria**

sanzione

Esercitare l'accattonaggio
con animali di
età inferiore a 12 mesi
o comunque con animali in
precarie condizioni di salute.

Art. 105, comma
1 lettera a,
L.R. 33/2009,
modificato
dall'art. 2, L.R.
15/2016

Art. 112, comma 1, lettera a)
L.R. 33/2009, modificato
dall'art. 2, L.R. 15/2016

**Da € 150
a € 900**

Usare animali come premi o
regalo in giochi, feste, sagre,
lotterie ecc

Art. 105, comma 1
lettera d,
L.R. 33/2009,
modificato dall'art.
2, L.R. 15/2016

Art. 112, comma 1,
lettera a)
L.R. 33/2009, modificato
dall'art. 2, L.R. 15/2016

**Da € 150
a € 900**

Comercializzare cani/gatti **di
età inferiore a 2 mesi;**

Art. 105, comma 1
lettera e,
L.R. 33/2009,
modificato dall'art.
2, L.R. 15/2016

Art. 112, comma 1,
lettera d)
L.R. 33/2009, modificato
dall'art. 2, L.R. 15/2016

**Da € 500
a € 3000**

Modalità di detenzione di un cane

Descrizione

Norma violata

Norma sanzionatoria

Sequestro confisca

Uccisione di animali

Art.544 bis
codice penale

Reclusione da 4 mesi a 2 anni

Il sequestro degli animali morti può essere probatorio (art.354 c.p.p.)

Maltrattamento di animali
(cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)

Art.544 ter,
comma 1
codice penale

Reclusione da 3 mesi a 18 mesi
o multa da € 5000 a € 30.000

Sia preventivo (art. 321 c.p.p.)
sia probatorio (art.354 c.p.p.)

Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate

Art.544 ter,
comma 2
codice penale

Reclusione da 3 mesi a 18 mesi
o multa da € 5000 a € 30.000

Sia preventivo (art. 321 c.p.p.)
sia probatorio (art.354 c.p.p.)

Modalità di detenzione di un cane

Descrizione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sequestro confisca
Abbandono di animali	Art.727, comma 1 codice penale	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1000 a € 10.000	Sia preventivo (art. 321 c.p.p.) sia probatorio (art.354 c.p.p.)
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze	Art.727, comma 2 codice penale	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1000 a € 10.000	Sia preventivo (art. 321 c.p.p.) sia probatorio (art.354 c.p.p.)

Modalità di detenzione di un cane

Descrizione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sequestro confisca
combattimenti o competizioni tra animali	Art.544 <i>quinquies</i> codice penale	Arresto da 1 a 3 anni o ammenda da € 50.000 a € 160.000	Sia preventivo (art. 321 c.p.p.) sia probatorio (art.354 c.p.p.)

Modalità di detenzione di un cane

Vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane:

- **recisione corde vocali**
- **taglio delle orecchie**
- **taglio della coda**

La violazione della norma rimanda all'art. 544-ter (Maltrattamento di animali) del Codice Penale

**certificazione del Medico Veterinario
per le DEROGHE a questi interventi**

Smarrimento/ ritrovamento di animali

DENUNCIA SMARRIMENTO

Il proprietario, deve dare comunicazione al Servizio Veterinario della ATS E Polizia Locale entro 7 giorni dall'evento

Per registrazione in banca dati anagrafe animali d'affezione

DENUNCIA FURTO

Da effettuarsi presso organi di Polizia e comunicazione al Servizio Veterinario della ATS
Per registrazione in AAA

Smarrimento/ritrovamento di animali

Se un cittadino trova un cane vagante deve darne immediata comunicazione prioritariamente alla **Polizia Locale del Comune** dove l'animale è stato avvistato

Negli orari notturni e festivi è possibile rivolgersi ai

**Carabinieri
Polizia Stradale**

**Polizia locale
(se attivo serv. reperibilità)**

Veterinaria 24 Ore



Polizia Provinciale
Tel. 0362/641725
EMERGENZE: 3356113075

Smarrimento/ritrovamento di animali

**A seguito di segnalazione
Viene attivato il SERVIZIO DI CATTURA
ATTENZIONE**

art. 927 C.C.: restituzione di bene mobile altrui

**CHI SI APPROPRIA DI UN CANE VAGANTE (non lo restituisce)
PUO' INCORRERE**

art. 647 C.P.: appropriazione indebita

art. 648 C.P.: ricettazione se stata fatta denuncia furto

A passeggio con il cane

tutela dell'incolumità pubblica dai cani

il proprietario è sempre responsabile:

- del benessere, del controllo e della conduzione del proprio cane, e risponde sia civilmente che penalmente dei danni cagionati
- dell'affido del cane a persona in grado di gestirlo correttamente

**Corresponsabilità di colui che accetta la detenzione del cane
non di sua proprietà**

responsabilità del proprietario dei danni cagionati da animali (art 2052 c.c.)

responsabilità del proprietario in caso di omessa custodia e malgoverno (art 672 c.p.)

Detenzione che costituisce pericolo per la salute umana (Art. 105, L.R. 15/2016)

A passeggio con il cane

In aree urbane e luoghi aperti al pubblico:

- **Guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,5**
- **Museruola da portare con sé ed applicare in caso di rischio o su richiesta delle autorità**
- **Strumenti idonei per raccolta feci**

In locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto:

Obbligo di guinzaglio e museruola indossata

A passeggio con il cane in auto

Art. 169, c. 6 del Codice della Strada (D.lvo 285/92 e *smi*) trasporto di animale domestico, su un'auto privata

- **Se uno solo** : è consentito, purchè non costituisca impedimento o pericolo per la guida (es. cintura di sicurezza per cani);
- **Se in numero superiore a uno**: è consentito, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo



Cane morsicatore, Cane pericoloso

CANE MORSICATORE

Art. 86, R.P.V. 320/1954

DDGS 14/10/10 n. 10401

- Comunicazione da Pronto Soccorso/Medico di base,
- Comunicazione del Veterinario L.P. se zuffa tra cani**

Accertamenti

- Controllo sanitario nei confronti della rabbia,
- contestuale valutazione della pericolosità del cane sulla base della scheda di valutazione regionale.

SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHIO

MICROCHIP / TATUAGGIO	RAZZA	N° PRATICA	
982009102637366 / -	NESSUNA RAZZA PREVALENTE		
VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	PUNTI
SESSO			
Maschio Intero		5	5
Maschio Castrato		3	
Femmina		1	
ETA'			
Inferiore 1 anno		1	5
Superiore all'anno ed inferiore ai 10 anni		3	
Superiore ai 10 anni		3	
PESO STIMATO DEL CANE			
Sotto I 10 Kg		1	5
Da 10 a 30 Kg		3	
Superiore ai 30 Kg		7	
NUMERO MORSICATURE SEGNALATE			
Una		1	5
Due		3	
Piu di due		7	
LUOGO DELL'AGGRESSIONE E TIPOLOGIA VITTIMA			
Ambito domestico - Persona convivente/nota		7	5
Ambito domestico - Persona sconosciuta		1	
Luogo pubblico - Persona nota/sconosciuta		3	
Se bambino/anziano - aggiungere		3	-
Cane adulto		3	-
Se cane cucciolo (fino ad 8 mesi) - aggiungere		3	-
PROGNOSI			
Inferiore a 5 - Lesione lieve		1	20
Da 5 a 20 - Lesione media		3	
Superiore a 20 - Lesione grave/morte		20	
GESTIONE/CONTROLLO DA PARTE DEI PROPRIETARI/DETENTORI (es. rispetto delle norme, anagrafe, guinzaglio, osservazione, ecc.)			
Ottima		0	7
Buona		3	
Sufficiente		3	
Scarsa		7	
TOTALE			52
NOMINATIVO VETERINARIO		CODICE FISCALE	
Classe di rischio attribuita dal Veterinario Ufficiale: RISCHIO POTENZIALE ELEVATO			
FIRMA			
CLASSI DI RISCHIO: fino a 22 punti: basso (verde), da 23 a 35 punti: medio (arancione), da 36 punti: elevato (rosso); La classe di rischio viene attribuita dal Veterinario Ufficiale che procede all'osservazione, anche associando al punteggio ottenuto altre variabili.			

Cane morsicatore, Cane pericoloso

RISCHIO PONTENZIALE BASSO

Se il punteggio ottenuto < 22 punti

RISCHIO PONTENZIALE MEDIO

Se il punteggio ottenuto > 22 punti e < 35 punti

RISCHIO PONTENZIALE ELEVATO


Se il punteggio ottenuto > 36 punti

Cane morsicatore, Cane pericoloso

POPOLAZIONE CANINA CENSITA


	ANNI	N. CANI CENSITI
1	2012	117.747
2	2013	128.615 (+9,2%)
3	2014	138.351 (+7,6%)
4	2015	138.466 (+0,08%)
5	2016	149.991 (+8,3%)

TOTALE INCREMENTO 27%



Cane morsicatore, Cane pericoloso

Controlli per profilassi della rabbia sugli animali morsicatori



	2012	2013	2014	2015	2016
LECCO	110	104	96	182	280
MONZA	243	335	405	522	492

IN CINQUE ANNI UN INCREMENTO DEL 118%

Cane morsicatore, Cane pericoloso

Emissione di Ordinanza ai sensi del DDGS 14/10/10 n. 10401

Con obbligo:

- **custodia del cane con ogni debita cautela;**
- **uso congiunto di guinzaglio e museruola in luoghi pubblici;**
- **stipula di assicurazione per responsabilità civile;**
- **sottoporre il cane a valutazione comportamentale ed eventuale intervento terapeutico da parte di MEDICI VETERINARI esperti in "comportamento animale";**
- **Frequentare "corso patentino cani";**
- **Autodichiarazione di non essere "delinquente abituale o per tendenza";**

Cane morsicatore, Cane pericoloso

Revoca dell'Ordinanza, su richiesta del proprietario

se:

- **Trascorso 1 anno, il cane non ha provocato altre lesioni**
- **Proprietario ha adottato i provvedimenti impartiti**
- **Nuova valutazione del cane, con esito favorevole, da parte del Veterinario Ufficiale**

Cane morsicatore, Cane pericoloso

Alla Procura della Repubblica
C/o Tribunale di
Via

DENUNCIA DI NOTIZIA DI REATO

OGGETTO: VIOLAZIONE DELL'ART. 650 c.p.: inottemperanza all'ordine di custodire un cane con ogni debita cautela (uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico, assicurazione, corso e ITC).

Generalità del contravventore:

Nome Residente a Via, n.
nato a il C.F.

In data..... a seguito delle pratiche di morsicatura n..... (Mod.1) è stata emessa nei confronti del Sig. l'ordinanza (Mod. 6) notificata in data

- In data il cane del Sig. ha nuovamente morsicato al di fuori dell'ambito domestico.
- Non ha frequentato il corso.
- Non ha sottoposto il cane all'intervento terapeutico comportamentale.
- Non ha stipulato un'assicurazione civile per danni contro terzi.

Il Sig. ha quindi disatteso l'ordine di **custodire con ogni debita cautela** il suo cane di razza, di sesso, mantello Età, numero di identificazione

In attesa di comunicazioni riguardo ai provvedimenti intrapresi da Codesta Procura si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

espatrio: obblighi di legge e obblighi sanitari

viaggiare nella Comunità Europea

- **Passaporto per animali da compagnia**
- **cane di età superiore ai 3 mesi, identificato con Microchip**
- **Vaccinazione nei confronti della rabbia in cane, effettuata da almeno 21 gg.**

la vaccinazione antirabbica deve essere successiva all'applicazione del microchip

(Regolamento CE 576 e 577/2013)

espatrio: obblighi di legge e obblighi sanitari

Cani di età inferiore alle 12 settimane non possono essere portati all'estero.

La validità della vaccinazione è stabilita dalla Ditta produttrice a seconda del tipo di vaccino (esempio Rabisin e Nobivac validità 3 anni). Si ricorda che la validità del passaporto è subordinata al richiamo del vaccino, effettuato prima della scadenza della precedente vaccinazione. Pertanto se il richiamo viene effettuato dopo la scadenza della precedente vaccinazione, il passaporto è valido per l'espatrio solo dopo che saranno trascorsi 21 giorni dall'ultima vaccinazione

espatrio: obblighi di legge e obblighi sanitari

viaggiare verso un Paese Terzo

- **Passaporto per animali da compagnia**
- **cane di età superiore ai 3 mesi, identificato con Microchip**
- **Vaccinato nei confronti della rabbia, effettuata da almeno 21 gg.**
- **Legalizzazione del passaporto**
- **Titolazione anticorpale per rabbia presso Laboratori riconosciuti da CE (obbligatoria se rientra in Italia) dopo 30 gg dalla vaccinazione.**
- **Ulteriore certificazione sanitaria richiesta dal Paese di destino** (*informarsi presso Ambasciata*)

(Regolamento CE 576 e 577/2013)

espatrio: obblighi di legge e obblighi sanitari

Nel caso in cui il prelievo per la **titolazione anticorpale** fosse effettuato nel Paese Terzo, è necessario verificare che il laboratorio di analisi sia riconosciuto dall'UE. Inoltre **il rientro in Italia è consentito dopo 3 mesi dall'effettuazione del prelievo.**

Ci sono però alcuni Paesi che hanno concesso una deroga e **permettono l'ingresso di animali di età inferiore alle 12 settimane e senza vaccinazione antirabbica.** Al momento tali Paesi sono: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Svizzera. In questi casi deve essere compilata l'autodichiarazione prevista dal Reg. UE 577/2013.



INTRODUZIONE ILLECITA DI CANI DALL'ESTERO

Legge 201/2010

Art.4 (traffico illecito animali da compagnia)

1. chiunque, al fine di procurare per se o per gli altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia reg.CE 998/03 (ora reg 576 E 577/2013) privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3000,00 a euro 15.000,00.
3. la pena è aumentata se gli animali hanno età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone con misure sanitarie restrittive.
5. animali sequestrati o confiscati affidati alle associazioni o agli enti indicati dal decreto del Ministero della Salute che ne fanno richiesta.



INTRODUZIONE ILLECITA DI CANI DALL'ESTERO

Legge 201/2010

ART. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce pet privi di sistemi per l'identificazione individuale, sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce pet , in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
4. Sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive.



INTRODUZIONE ILLECITA DI CANI DALL'ESTERO

Legge 201/2010

ART. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce pet privi di sistemi per l'identificazione individuale, sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce pet , in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
4. Sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive.



AVVELENAMENTI

Ordinanza Ministeriale 21/06/2017 proroga dell' Ordinanza Ministeriale 13/06/2016

Art. 1) ...omissis... è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati contenenti sostanze nocive o tossiche

...omissis... sono vietati altresì la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce



AVVELENAMENTI

Ordinanza Ministeriale 21/06/2017

proroga dell' Ordinanza Ministeriale 13/06/2016

Art. 3) Il proprietario od il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, **SEGNALA l'episodio ad un **MEDICO VETERINARIO** che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico.**

L'Ente gestore territorialmente competente o il Sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario

AVVELENAMENTI

**Ordinanza Ministeriale 21/06/2017
proroga dell' Ordinanza Ministeriale 13/06/2016**

Art. 4) Il Medico Veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne da immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio Veterinario dell'ATS e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente ...omissis...

AVVELENAMENTI

**Ordinanza Ministeriale 21/06/2017
proroga dell' Ordinanza Ministeriale 13/06/2016**


Art. 5) ...*omissis*... l'ATS territorialmente competente assicura l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento ...*omissis*... nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio

AVVELENAMENTI

ANALISI ESCHE - BOCCONI

	Controllate	Positive	% Positivi
2013	3	0	0%
2014	13	3	23%
2015	25	5	20%
2016	16	6	38%
2017	32	9	28%

ANALISI ESCHE - BOCCONI




AVVELENAMENTI

ANALISI CARCASSE

	Controllate	Positive	% Positivi
2013	8	3	38%
2014	11	1	9%
2015	21	8	38%
2016	12	6	50%
2017	35	14	40%

ANALISI CARCASSE



AVVELENAMENTI

sostanza	utilizzo
anticoagulanti	Veleno per topi
metaldeide	lumachicida
Esteri fosforici	Antiparassitari in agricoltura
Stricnina (vietata la vendita)	Veleno per animali indesiderati
Fosfuro di zinco	Veleno per topi

Contatti:

siuv@ats-brianza.it

Tel. 0362/304801

GRAZIE PER L'ATTENZIONE